Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 21/02/2019

FATTO

Il ricorrente riferisce che, fino all'anno 2016, è stato titolare, presso l'intermediario convenuto, di un conto corrente, con annessa apertura di credito, del quale sottolinea la risalenza nel tempo ("*oltre 30 anni*") e lamenta di essere stato illegittimamente segnalato a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia in ragione della posizione debitoria maturata su tale conto, la cui consistenza ha costituito tra le parti oggetto di intensa interlocuzione. In particolare, l'istante sostiene che la convenuta – che fino ad oggi ha omesso di agire per le vie legali per il recupero del suo credito – non avrebbe provveduto all'invio degli estratti conto, "*salvo gli ultimi 3 anni*", né proceduto alla ricostruzione del saldo, "*depurandolo dagli interessi anatocistici nonché dai costi delle commissioni di massimo scoperto*", come allo stesso richiesto il 28 gennaio 2013, contestualmente alla comunicazione di recesso dal contratto; la banca, tuttavia, "*rifiutava e manteneva in essere il rapporto*".
A proposito della propria situazione finanziaria, il ricorrente – al fine di contestare il proprio stato di insolvenza – rappresenta: *a*) di essere "*libero professionista e titolare di due pensioni*"; *b*) di possedere quote obbligazionarie per oltre centomila euro; *c*) che la garante è proprietaria di un immobile in Caserta e di altro in Montesilvano; *d*) di aver in corso, con la stessa banca, da oltre 15 anni, il rimborso di un mutuo fondiario con rate tutte pagate; *e*) che entrambi non sono protestati né sono pendenti azioni esecutive.

Ciò premesso, riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente chiede all'Arbitro di dichiarare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza e di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento del danno, in misura di almeno euro 10.000.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario chiede all'Arbitro di respingere il ricorso, in quanto infondato, immotivato e comunque non provato.

Parte convenuta conferma l'intensa corrispondenza intrattenuta con il cliente, riferendo che quest'ultimo, ottenendo sempre puntuale riscontro, a partire dal 2013, ha inviato numerose missive di contestazione del saldo debitore del conto corrente, "*tutte di contenuto assolutamente generico e mai suffragate da elaborato peritale*", e di richiesta di ricalcolo di tutti gli addebiti asseriti illegittimi. L'intermediario eccepisce che lo stesso ricorso è privo di qualsivoglia elemento documentale attestante le circostanze nello stesso addotte, quali la mancata ricezione degli estratti conto, la richiesta di chiusura del conto del 28.1.2013 o la stessa segnalazione in CR.

Parte resistente rende quindi noto che il cliente, già in data 24 gennaio 2013, formulava alla banca una proposta per la chiusura, a saldo e stralcio, dell'esposizione debitoria a quella data maturata; sottolinea inoltre di avere "*sempre*" manifestato la propria disponibilità alla consegna degli estratti conto, dapprima previo pagamento dei costi connessi alla relativa produzione e, da ultimo, anche gratuitamente: ciò nonostante, il cliente non ha mai provveduto al relativo ritiro, preferendo sostenerne la mancata ricezione, piuttosto che procedere a sistemare l'esposizione debitoria; peraltro, il ricorrente ha continuato ad utilizzare, almeno fino a novembre 2015, il rapporto di conto, sia mediante accrediti che addebiti, con ciò manifestando, nei fatti, di volersi avvalere del mantenimento dello stesso. "*Il rapporto di conto è quindi rimasto aperto, in conformità alla volontà del cliente*", fino alla data del 22 luglio 2016: data in cui, a fronte di "*esplicita richiesta*", la banca ha provveduto alla relativa estinzione (all. n. 3 alle controdeduzioni).

L'intermediario eccepisce altresì di avere "*sempre*" declinato le richieste di ricalcolo del saldo, sia per il carattere del tutto generico e indeterminato delle stesse, sia perché recanti affermazioni del tutto destituite di supporto probatorio e con evidente finalità dilatoria, sia perché la richiesta rideterminazione del saldo è attività non rientrante nei suoi compiti ed implicante un'inammissibile inversione dell'onere della prova.

Con riferimento alla segnalazione in CR, parte convenuta osserva che la relativa pretesa illegittimità non può desumersi dal rifiuto ad effettuare il ricalcolo delle poste applicate al rapporto, né dalle circostanze addotte dal cliente di essere un libero professionista e titolare di due pensioni, in quanto affermazioni anch'esse "*del tutto non provate*".

Infine, parte convenuta, in merito alla richiesta risarcitoria, rileva che il ricorrente non ha neppure indicato a quale tipo di danni faccia riferimento, né giustificato l'entità della quantificazione ("*Nessuna prova viene quindi fornita in ordine all'an o relativamente al quantum né tantomeno al nesso eziologico che sussisterebbe fra la condotta della banca e i pretesi danni patiti*").

Il ricorrente deposita repliche alle controdeduzioni dell'intermediario in cui offre una più puntuale ricostruzione del fondamento delle sue doglianze, producendo la lettera del 28.1.2013 (all. n. 1 alle repliche), in cui manifestava alla banca la volontà di recedere con effetto immediato dal rapporto di c/c e chiedeva "*di procedere al ricalcolo del saldo esistente a tale data depurandolo dall'illegittima applicazione di interessi passivi ultralegali, ivi compresi quelli rivenienti da capitalizzazioni su base trimestrale, dalle commissioni sul massimo scoperto trimestrale, nonché degli interessi addebitati per effetto dell'illegittimo*

regolamento delle valute" e specificando che, da quel momento in poi, "*si limitava*" a far confluire mensilmente sul conto corrente un assegno pensionistico, utile a coprire la rata di un mutuo concesso dallo stesso convenuto, "*nonché a eseguire dei versamenti sporadici dietro richiesta della banca*", allorquando venivano segnalati, per le vie brevi, sconfinamenti dalla linea di credito accordata (pari ad euro 25.000,00). Le richieste sopra dette venivano reiterate a febbraio 2015, ottenendo un riscontro "*di mero stile*" (all. nn. 2 e 3). L'istante documenta altresì che: 1) la banca convenuta non procedeva alla chiusura del conto, "*sul quale continuava ad addebitare periodicamente interessi debitori e commissioni fino a pervenire al superamento della soglia dei trentamila euro per i quali è possibile operare la segnalazione a sofferenza*", inviando preavviso di segnalazione a sofferenza, allo scopo di indurre il cliente "*a corrispondere, a titolo transattivo, somme, fossero pure inferiori al saldo debitore" piuttosto che procedere al ricalcolo, in contraddittorio, del saldo*"; 2) "*A fronte di tale minaccia*", con nota pec del 24.1.2018 (all. n. 5), diffidava la convenuta a non procedere ad alcuna segnalazione, non ricorrendo affatto i presupposti per il censimento a sofferenza: non solo perché il presunto debito era tutto da dimostrare, ma anche perché non ricorrevano affatto circostanze tali da consentire la sua equiparazione a un soggetto insolvente; seguivano ulteriori scambi tra le parti, specificamente inerenti alla consegna degli estratti conto (all. nn. 6, 7 e 8); 3) l'8 maggio 2018, il cliente veniva informato dell'avvenuta segnalazione a sofferenza in CR.

Tanto rappresentato con riferimento ai fatti, l'istante richiama, in punto di diritto, i consolidati principi della Cassazione in materia di prova, con i quali confliggerebbe l'asserzione della banca secondo cui incomberebbe al cliente dimostrare l'erroneità del saldo debitore.

Quanto all'onere della banca di produrre, in caso di contestazione, tutti gli estratti conto, anche oltre il decennio, il ricorrente richiama il principio secondo cui "*la produzione degli estratti conto relativi a una frazione temporale unilateralmente individuata dalla banca nella fase più recente di operatività del rapporto, è radicalmente inidonea ad assolvere all'onus probandi posto a carico della stessa*"(Cass., n. 1842/2011).

Con riguardo alla sussistenza dello stato di insolvenza, il ricorrente richiama l'onere per gli intermediari di eseguire accurate verifiche sulle situazioni di fatto, citando la Circolare di Banca d'Italia n.139 dell'11 febbraio 1991, e succ. agg., e gli orientamenti della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito.

Il ricorrente ritiene inoltre che grava sulla banca l'onere di provare l'insolvenza del soggetto segnalato, non essendo il cliente a dover dimostrare di non essere insolvente.

In ordine alle obiezioni della banca circa la mancata prova del pregiudizio subito e quindi sull'impossibilità di accogliere la domanda risarcitoria, il ricorrente sottolinea l'opposta posizione assunta dalla Suprema Corte ed insiste, quindi, per l'integrale accoglimento del ricorso.

L'intermediario deposita controrepliche, in cui ribadisce di aver messo a disposizione del ricorrente gli estratti conto, mai ritirati dal cliente, anche quando prodotti gratuitamente, nell'evidente intento di quest'ultimo di "*giustificare*" la mancata sistemazione dell'esposizione debitoria e pone l'accento sul carattere del tutto generico e indeterminato delle contestazioni di parte avversa: carattere mantenuto anche in occasione della repliche, in quanto recanti affermazioni del tutto destituite di supporto probatorio e con evidente finalità dilatoria, "*non potendosi rimettere alla banca la rideterminazione del saldo di un rapporto di cui si contesta l'entità*". Parte convenuta insiste quindi per l'accoglimento

delle conclusioni di cui alle controdeduzioni.

DIRITTO

Oggetto del ricorso è la presunta illegittimità, per carenza del presupposto sostanziale, di una segnalazione "a sofferenza" nella Centrale Rischi della Banca d'Italia e la conseguente richiesta di risarcimento dei danni.
Occorre premettere che il ricorrente non propone all'Arbitro istanza di cancellazione, bensì una mera domanda risarcitoria del danno asseritamente subito in conseguenza della segnalazione, quantificato in "*almeno*" 10.000,00 euro.
Ebbene, pare dirimente al rigetto della domanda la circostanza che il ricorrente non alleghi alcunché a dimostrazione del danno patito per effetto della contestata segnalazione, non ottemperando, così, all'onere della prova gravante sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Ad ogni modo, il Collegio deve rilevare che tale segnalazione è conseguenza di una contestazione del saldo debitorio del conto corrente del quale il ricorrente ha chiesto all'intermediario "*di procedere al ricalcolo del saldo esistente … depurandolo dall'illegittima applicazione di interessi passivi ultralegali, ivi compresi quelli rivenienti da capitalizzazioni su base trimestrale, dalle commissioni sul massimo scoperto trimestrale, nonché degli interessi addebitati per effetto dell'illegittimo regolamento delle valute*". Tali richieste non risultano, tuttavia, giammai suffragate da analisi peritali o da altra documentazione atta a comprovare eventuali errori in cui sarebbe incorso l'intermediario: il che ha perciò legittimato quest'ultimo a respingerle.
Ciò posto, il Collegio rammenta che la Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (14° Aggiornamento del 29 aprile 2011) prescrive che, "*nella categoria di censimento sofferenze, va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili*"; le Istruzioni precisano altresì che "*l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito*" (Cap. II, 1.5).
A tal proposito, la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., 22 gennaio 2019, n. 1547) ha chiarito, nondimeno, che "*la sospensione dei pagamenti protrattasi anche solo "per diversi mesi" giustifica la "segnalazione alla Centrale Rischi, come "in sofferenza"", atteso che, "ai fini di tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria", ovvero come di "grave difficoltà economica", senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità e senza che assuma rilievo la manifestazione di volontà di non adempiere, che sia giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del credito" (Cass. Sez. 3, sent. 16 dicembre 2014, n. 26361, Rv. 633869-01).*
Alla stregua del principio testé ricordato, il Collegio non può ignorare che la situazione debitoria del ricorrente si è protratta per svariati anni e che quest'ultimo, ben lungi dall'essersi adoperato per ottenerne una repentina regolarizzazione, ha addotto la presunta mancata ricezione degli estratti conto per dilazionare nel tempo la definizione del proprio debito, pur al cospetto dei numerosi solleciti dell'intermediario, il quale ha

ritualmente inviato all'istante anche il preavviso di imminente segnalazione in CR.
In considerazione di ciò, il presupposto sostanziale (oltreché formale) dell'avvenuta segnalazione in CR deve ritenersi sussistente nel caso di specie; del resto, le contestazioni del ricorrente circa la stessa quantificazione della propria posizione debitoria appaiono al Collegio affatto generiche e sprovviste di qualsiasi fondamento probatorio.
Né il ricorrente può dolersi della mancata chiusura del conto corrente, che sarebbe stata possibile soltanto all'esito della definizione della propria posizione debitoria.
In considerazione dei motivi che precedono, il Collegio non accoglie il ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO